



Autorità Nazionale Anticorruzione

DELIBERAZIONE N. 1035 DEL 5 OTTOBRE 2016

PREC 268/15/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs. 163/2006 presentata da DAP srl – Comune di Pescia (PT) - Procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dal settembre 2015 al giugno 2018 – Importo a base di gara: € 2.121.212,00 – Previsione di eventuale proroga per ulteriori tre anni - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa

Condizioni di esecuzione del contratto - Dimostrazione di possesso – Perentorietà del termine - Sussiste

E' infondata la domanda sulla perentorietà del termine per la dimostrazione del possesso delle condizioni di esecuzione, avendo esso prestato consenso, con la presentazione della propria offerta, alle condizioni di esecuzione esplicitate nel Capitolato speciale di appalto e avendo avuto pertanto contezza del suddetto obbligo di regolarizzare la propria posizione, dimostrando la piena disponibilità dei mezzi indicati in offerta, entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione.

Art. 11, comma 8, D. lgs 163/2006

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere trasmessa con nota prot. 115113 del 14/09/2015 presentata da DAP srl nell'ambito della procedura aperta per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico dal settembre 2015 al giugno 2018, con la quale la DAP srl domanda chiarimenti in ordine alla perentorietà del termine per la presentazione della documentazione per la stipula del contratto nella fase posteriore all'aggiudicazione e in ordine alla possibilità che la difformità, asseritamente minimale, tra quanto dichiarato in sede di gara e quanto messo a disposizione della stazione appaltante possa fondare una violazione del canone di buona fede nelle trattative;

VISTA la nota prot. 136503 del 14/12/2015 con la quale il controinteressato CNP Consorzio Noleggiatori Pistoiesi, aggiudicatario della gara in oggetto a seguito della revoca in autotutela dell'aggiudicazione all'istante, interviene nel procedimento, al solo fine di conoscerne gli atti;

VISTO l'avvio dell'istruttoria prot. 168792 del 14/12/2015 nei riguardi della stazione appaltante, soggetto istante e controinteressato;



Autorità Nazionale Anticorruzione

VISTA la memoria prot. 176056 del 28/12/2015 con la quale la stazione unica appaltante della Provincia di Pistoia, Area di coordinamento per le strategie di *governance* territoriale, ha trasmesso controdeduzioni in merito alla istanza medesima, allegando altresì una memoria del controinteressato CNP, Consorzio Noleggiatori Pistoiesi;

VISTI gli atti di gara avviso di gara, bando, disciplinare, atti di gara, verbali di gara della commissione aggiudicatrice, corrispondenza intercorsa tra le parti, depositati unitamente all'istanza di precontenzioso e alle memorie di replica;

CONSIDERATO che la contestazione dell'istante riguarda la revoca in autotutela di aggiudicazione definitiva per aver mancato di dimostrare - nel termine di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, così come previsto all'art. 6.1 del Capitolato speciale di appalto (decorrenti dal 04.08.2015 data di trasmissione all'aggiudicatario della determinazione con cui è stata disposta l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione definitiva) - l'effettiva disponibilità dei mezzi di trasporto e personale dichiarati in sede di offerta;

CONSIDERATO che l'art. 6.1 del Capitolato speciale di appalto, invocato dall'ente committente prevede che *“l'impresa in sede di offerta, potrà indicare un parco mezzi in regola con i dettami delle normative vigenti e del presente capitolato destinato all'inizio del servizio ma che non sia ancora in sua piena disponibilità. In questo caso, l'impresa aggiudicataria, pena la decadenza del contratto, dovrà regolarizzare questa posizione, dimostrando la piena disponibilità dei mezzi indicati in offerta, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione dell'appalto; allo stesso modo già in sede di offerta dovranno essere dettagliatamente illustrate le procedure tese al raggiungimento di tale obiettivo”*;

VISTO che dal verbale della commissione di gara n. 3, del 22.07.2015, con il quale è stata disposta l'aggiudicazione definitiva nei confronti di DAP srl, odierno istante, si evince che la medesima aggiudicazione *“acquisterà efficacia solo a seguito della verifica dei requisiti ex art. 38 del D.lgs 163/2006”*;

VISTO che, con nota del 01.09.2015, la DAP srl ha provveduto a fornire all'ente committente i documenti richiesti dall'art. 6.1. del Capitolato, ivi attestando una disponibilità del parco mezzi in misura inferiore a quella richiesta dal Capitolato (i.e. priva della documentazione di n. 2 autovetture);

VISTO che, con nota del 03.09.2015, la DAP nel tentativo di rispettare i termini di cui all'art. 6.1 del Capitolato, ha provveduto a integrare la prima nota con la disponibilità di mezzi aventi caratteristiche diverse da quelle indicate dal Capitolato e (i.e. in luogo dei mancanti 2 mezzi da 9 posti, l'integrazione contempla 2 mezzi da 15 posti, rispetto ai quali tuttavia la stazione appaltante contesta la non conformità alle caratteristiche di capitolato, ma soprattutto l'assoggettabilità a diversa disciplina di legge, con particolare riguardo alle abilitazioni degli autisti);

VISTO che in data 07.09.2015 l'ente committente, Comune di Pescia, ha notificato all'aggiudicatario e alla SUA l'intenzione di procedere all'annullamento dell'aggiudicazione e alla conseguente aggiudicazione al secondo graduato in quanto *“la documentazione prodotta risulta gravemente incompleta rispetto all'art. 6.1 richiamato e non coerente con l'offerta presentata in gara”*, in quanto i documenti presentati sono stati



Autorità Nazionale Anticorruzione

ritenuti gravemente carenti, rilevato che è stato fornito un parco auto difforme dal dichiarato entro il termine di 30 giorni previsto dal capitolato per la regolarizzazione della disponibilità dei mezzi;

VISTO l'avviso di avvio del procedimento di annullamento in autotutela trasmesso dalla SUA alle parti in data 08.09.2015;

VISTA la nota della SUA 17.09.2015, con la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione in autotutela;

RITENUTO che sia infondata la domanda dell'odierno istante, avendo esso prestato consenso, con la presentazione della propria offerta, alle condizioni di esecuzione esplicitate nel Capitolato speciale di appalto e avendo avuto pertanto contezza del suddetto obbligo di regolarizzare la propria posizione, dimostrando la piena disponibilità dei mezzi indicati in offerta, entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

VISTO l'art. 8 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

il Consiglio

ritiene infondata la domanda dell'istante sulla perentorietà del termine per la dimostrazione del possesso delle condizioni di esecuzione, avendo esso prestato consenso, con la presentazione della propria offerta, alle condizioni di esecuzione esplicitate nel Capitolato speciale di appalto e avendo avuto pertanto contezza del suddetto obbligo di regolarizzare la propria posizione, dimostrando la piena disponibilità dei mezzi indicati in offerta, entro la scadenza del termine di 30 giorni dalla data di aggiudicazione;

ritiene assorbite le ulteriori istanze.

Il Presidente f.f.

Francesco Merloni

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 13 ottobre 2016

Il Segretario, Rosetta Greco